



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 796 del 13/10/2023

Oggetto: Approvazione Convenzione con il Centro Milanese di Terapia della Famiglia (CMTF) s.r.l. - di Milano, per lo svolgimento di attività di Tirocinio ex art. 8 DM 11/12/1998 n. 509. Durata quadriennale.

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA



**REGIONE
PIEMONTE**

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: FORMAZIONE

L'estensore dell'atto: Zucchinetti Cinzia

Il Responsabile del procedimento: Barassi Marino

Il Dirigente/Funziionario: Barassi Marino

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del F. F. proponente Responsabile del Procedimento Formazione di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che, con mail acquisita in arrivo al protocollo n. 62197/23 del 05/10/2023 la segreteria del Centro Milanese di Terapia della Famiglia (CMTF) s.r.l. di Milano trasmetteva a questa azienda proposta di convenzione al fine dello svolgimento di ai sensi dell'ex art. 8 DM 11/12/1998 n. 509;

Vista la Legge 18/02/1989 che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio di psicoterapeuta;

Visto che l'art. 3 della L. 56/89 subordina l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta all'acquisizione, dopo il conseguimento della laurea, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali attivati presso Scuole di Specializzazione Universitarie e presso Istituti a tal fine riconosciuti;

Visto che il DM 11/12/1998 n. 509 disciplina il riconoscimento degli Istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89;

Visto che il Centro Milanese di Terapia della Famiglia (CMTF) s.r.l. di Milano è stato legalmente riconosciuto con D.M. 24/10/94 pubblicato in GU n. 263 del 10/11/94;

Visto il testo convenzionale proposto dalla Scuola in oggetto, preliminare alla predisposizione del progetto formativo individuale nel quale devono essere indicati il nominativo del tirocinante, i nominativi del tutore e del responsabile aziendale, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda, la struttura aziendale (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio, gli estremi identificativi delle coperture assicurative a carico della Scuola stessa;

Rilevato che il testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, avente validità di 4 (quattro) anni dalla sottoscrizione ed è rinnovabile solo previa richiesta formale e di comune accordo tra le parti stesse;

Dato atto che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici per l'Azienda;

Visti gli artt. 6 e 6-bis del D. Lgs 19/06/1999 n. 229 recante norme di riordino per la razionalizzazione del SSN, dedicati a disciplinare i rapporti tra SSN ed Università, nonché i Protocolli d'Intesa tra Regioni, Università e SSN;



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



Atteso che il quadro di riferimento amministrativo con cui confrontarsi in materia comprende altresì:

- ✚ L'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini" – Repertorio atti n. 1/CSR del 24 gennaio 2013 che all'art. 9 – Modalità di attuazione, ultimo paragrafo recita:

Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente è in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome.

- ✚ La circolare dell'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte prot. n° 676/UC/SAN del 3 aprile 2009.
- ✚ Il "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24/6/1997 n°196, sui tirocini formativi e di orientamento", emanato con Decreto Ministeriale 25/3/1998 n°142, con particolare riferimento all'art. 18 L. 196/97 ed all'art. 1 DM 142/1998.

Vista la Circolare Regione Piemonte prot. n°23480/DB2012 dell'11 ottobre 2013 che stabilisce che, con decorrenza 11/10/2013 risulta totalmente superato il controllo preventivo di legittimità previsto dall'art. 27, lett. g), della L.R. n°10/1995 in merito agli atti inerenti la disciplina dei rapporti con Università/Scuole di Specializzazione, ritenendo da tale data, più appropriata l'attività di Vigilanza svolta dal Collegio Sindacale.

Rilevato pertanto che il presente provvedimento sarà sottoposto all'esame obbligatorio del Collegio Sindacale, organismo individuato a svolgere compiti di vigilanza e controllo sugli atti inerenti la disciplina dei rapporti con le Università/Scuole di Specializzazione.

Procede ad approvare il disciplinare convenzionale in oggetto, confermando la disponibilità dell'ASL VCO a stipulare specifica convenzione di collaborazione, in merito a quanto sopra precisato, con il Centro Milanese di Terapia della Famiglia (CMTF) s.r.l. di Milano secondo il testo definito nell'Allegato alla presente e dando mandato alle Strutture competenti, ai sensi della Convenzione così adottata, di determinarsi in conseguenza.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- 1) **Di approvare**, alla luce della normativa richiamata e per le



motivazioni in premessa esplicitate, la convenzione con il Centro Milanese di Terapia della Famiglia (CMTF) s.r.l. di Milano, per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione e di orientamento presso le strutture dell'ASL VCO ai sensi dell'ex art. 8 DM 11/12/98 n. 509, in conformità al disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, avente validità di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di stipula della convenzione.

- 2) **Di dare atto** che l'Ente Gestore in oggetto redigerà, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, il progetto formativo e di orientamento, con l'indicazione degli obiettivi e delle modalità di svolgimento del tirocinio, nonché degli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e Responsabilità Civile previste a carico del soggetto promotore ai sensi di legge.
- 3) **Di dare atto altresì** che:
 - **Dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda;**
 - Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi al tirocinio per ciascuna unità operativa è previsto da apposita DGR e dalla convenzione e comunque le strutture e non l'Azienda nel suo complesso;
 - qualora la presenza e l'attività dei tirocinanti contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'ASL VCO il tirocinio può essere sospeso e revocato in qualsiasi momento.
- 4) **Di dare atto inoltre** che l'avvio del tirocinio è subordinato all'adozione di formale autorizzazione nominativa da parte del Responsabile della Struttura di destinazione del tirocinante, predisposta secondo quanto proceduralmente convenuto a seguito di confronto-scambio epistolare intervenuto fra i competenti servizi coinvolti e la dirigenza amministrativa interessata.
- 5) **Di demandare** al Direttore della Struttura Organizzativa Complessa di destinazione del tirocinante proposto la gestione ed i relativi adempimenti dell'attività formativa di cui trattasi, da espletarsi in piena adesione al disciplinare allegato, nonché la responsabilità correlata sia riguardo all'attuazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, con riferimento alle misure generali e specifiche prescritte dal D. Lgs. n°81/2008, sia esercitando la necessaria vigilanza in ordine al rispetto degli obblighi di legge vigenti in materia di riservatezza di cui al D. Lgs n°101/2018.
- 6) **Di dare mandato** alla SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a sensi dell'art. 14 L. R. n° 10/1995.

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO EX ART. 8 DM 11.12.1998 N. 509
DA PARTE DI MEDICI E PSICOLOGI ISCRITTI A SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA
RICONOSCIUTE EX ART. 3 LEGGE 56/89**

TRA

IL CENTRO MILANESE DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA (CMTF) S.R.L. con sede centrale in via Leopardi n.19, 20123 Milano e sedi periferiche a Monza, Padova, Palermo e Trieste – C.F. e P. Iva 06878870150, istituto legalmente riconosciuto con D.M. 24/10/94 pubblicato in GU n. 263 del 10/11/94, di seguito più brevemente denominato “Soggetto promotore”, nella persona del Legale Rappresentante dott. Vincenzo De Bustis Ficarola

E

ASL VCO Verbanò Cusio Ossola con sede legale in Omegna (VB) Via Mazzini, 117, CF/P.I. 00634880033, nella persona del Legale Rappresentante, Direttore Generale dr.ssa Chiara Serpieri

PREMESSO

che la Legge 18/2/1989 n. 56 disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

che l'art. 3 della Legge 56/89 subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente al conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia o della laurea in Psicologia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali attivati presso le Scuole di Specializzazione Universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti;

che la Legge 9/5/1989 n. 168 trasferisce al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della Pubblica Istruzione;

che il DM 11/12/98 n. 509 disciplina il riconoscimento degli Istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89;

che l'art. 8 del citato DM n. 509 prevede che il numero di ore annuali di insegnamento dei corsi riconosciuti non sia inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati;

che l'articolo 3, comma C.1, dell'ordinanza 16 luglio 2004 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prevede che gli Istituti abilitati a istituire Corsi di Specializzazione in Psicoterapia ex articolo 3 della Legge 56/89, provvedano ad inviare al Ministero copia autentica delle convenzioni con strutture e servizi pubblici e privati accreditati, da cui risulti che l'oggetto delle stesse è l'attività pratica in psicoterapia, nonché il numero massimo dei tirocinanti da ammettere per ciascun anno;

che il Centro Milanese di Terapia della Famiglia è stato riconosciuto idoneo, con DM 24/10/94 pubblicato in GU n. 263 del 10/11/94, ad attivare corsi di specializzazione;

che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con DM 25/5/2001 pubblicato in GU n. 160 del 12/7/2001, ha confermato l'adeguamento del Centro Milanese di Terapia della Famiglia al regolamento adottato con DM 11/12/1998 n. 509;

che presso l'Ente Ospitante si erogano servizi di psicologia clinica e di psicoterapia e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche il ruolo di tutor per gli specializzandi del CMTF i quali saranno accolti nel nr. massimo di 5 (cinque) e nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi del CMTF.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Ente Ospitante accetta, per l'espletamento del tirocinio ex art. 8 del DM 11/12/98 n. 509, gli specializzandi del CMTF iscritti nelle sedi di Milano e Monza ai corsi di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo sistemico relazionale riconosciuti ex art. 3 della Legge 56/89.

L'Ente Ospitante si impegna a comunicare la struttura presso cui vengono esercitate le attività psicoterapeutiche e presso cui avrà sede il tirocinio.

Il numero massimo di specializzandi che ogni anno accademico possono essere ammessi al tirocinio è fissato in nr. 5 (cinque). **Resta inteso che il numero effettivo degli specializzandi ammessi al tirocinio in ciascun anno accademico verrà stabilito di anno in anno, sentiti i responsabili dei Servizi interessati ed in base alle esigenze dei Servizi medesimi.**

I Responsabili dei Servizi hanno la responsabilità della programmazione e della verifica dei tirocini, nonché di ogni altro provvedimento riferito alla frequenza del tirocinante, dando atto che l'attivazione concreta dei tirocini e le relative eventuali modalità saranno subordinate alle correlate limitazioni e/o misure di sicurezza ove previste dalla vigente normativa.

L'Ente Ospitante, per il tramite del Direttore della struttura di svolgimento del tirocinio, individua un *tutor* del tirocinio tra i propri dipendenti medici o psicologi iscritti ai rispettivi Albi professionali ed abilitati all'esercizio della psicoterapia.

Art. 2

Il tirocinio si svolge in un arco di tempo non inferiore ai 9 mesi per ciascun anno accademico. L'impegno orario, per ciascun anno accademico, non deve essere inferiore a 150 ore .

Il tirocinio viene svolto durante l'orario in vigore presso la struttura. L'orario settimanale viene definito dal Responsabile del Servizio competente, sentito il *tutor*.

L'attestato di frequenza verrà rilasciato dal Direttore di struttura di svolgimento del tirocinio, sulla base delle presenze del tirocinante regolarmente registrate su apposito libretto di frequenza o su appositi fogli firma, controfirmati dal *tutor* o dal Responsabile di Dipartimento.

Art. 3

Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati e delle finalità perseguite dall'Ente, seguendo le indicazioni date dal *tutor*, in coerenza con le disposizioni relative al settore e con i regolamenti generali dell'Amministrazione.

La pratica professionale di tirocinio, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma C.1, dell'ordinanza 16 luglio 2004 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ha come oggetto l'attività pratica in psicoterapia, e, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del DM 11/12/98 n. 509, avrà la finalità di confrontare la specificità del modello di formazione appreso presso

la Scuola di Formazione con la domanda dell'utenza e di acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento nelle situazioni di emergenza.

Qualora la presenza o l'attività dello specializzando contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'Ente e dalla struttura è facoltà dell'Amministrazione sospendere o revocare in qualsiasi momento il tirocinio. Il provvedimento di revoca o sospensione del tirocinio viene adottato dal Legale Rappresentante dell'Ente Ospitante o persona sua delegata, su proposta del Direttore della struttura di svolgimento del tirocinio, e viene tempestivamente comunicato allo specializzando e al Responsabile dell'Istituto.

Art. 4

L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di impiego.

L'attuazione del tirocinio non comporta l'assunzione di oneri, diretti o riflessi, a carico dell'Amministrazione dell'Ente Ospitante.

L'assicurazione contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civili verso terzi verificatesi durante l'attività di tirocinio, è a carico dell'Istituto, che ha appositamente stipulato Polizza di Assicurazione Infortuni estesa al contagio da HIV o da epatite B o C avvenuto accidentalmente durante lo svolgimento dell'attività assicurata, e Polizza di Assicurazione Responsabilità Civili verso Terzi con la Società Reale Mutua di Assicurazioni. Oltre alla suddetta polizza l'Istituto ha aperto una posizione INAIL (pat. 21718289) per i tirocinanti.

Lo specialista in formazione è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti dell'Ente Ospitante, che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

Art. 5

L'Istituto si impegna a comunicare annualmente al Direttore dell'Ente Ospitante il calendario delle proprie attività scientifiche e di formazione o aggiornamento rivolte a medici e psicologi abilitati all'esercizio della psicoterapia.

Il personale dipendente dell'Ente Ospitante incaricato come tutor di specializzandi può partecipare gratuitamente alle attività scientifiche, di formazione e supervisione organizzate dall'Istituto.

I Responsabili dell'Ente Ospitante presso cui si svolgono attività psicoterapeutiche, si impegnano a comunicare al Rappresentante dell'Istituto, nei tempi previsti per le iscrizioni, i nominativi dei *tutors* che intendono iscriversi alle loro iniziative.

Art. 6

Le Parti sono titolari autonomi del trattamento e, ove dovessero venire a conoscenza - anche in modo fortuito - dei dati di cui ciascuna Parte è titolare, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

L'Ente Ospitante designerà gli specializzandi quali persone autorizzate al trattamento ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dalla vigente normativa nazionale (D. Lgs 30/05/2003 n.196, modificato dal D. Lgs n.101 del 10/08/2018). Gli specializzandi potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa specialistica e dovranno osservare diligentemente le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché di segreto professionale.

Ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo, è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

ART. 7

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n.131/1986.

Art. 8

La presente convenzione ha durata quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo ed è rinnovabile solo previa espressa richiesta formale di una delle parti e di comune accordo tra le parti stesse. Entrambe le parti hanno facoltà all'esercizio del diritto di recesso in via anticipata da esercitarsi con un preavviso di almeno tre mesi con raccomandata A/R. L'Ente ospitante si riserva l'attivazione concreta dei tirocini e le relative eventuali modalità subordinatamente alle limitazioni e/o misure di sicurezza ove previste dalla vigente normativa.

Art. 10

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Vincenzo De Bustis Ficarola
Direttore e Legale Rappresentante CMTF

Dott./ssa Chiara Serpieri
Direttore Generale, Legale Rappresentante
ASL VCO

.....

.....

Milano,